

STATUTO DEL CONSORZIO**CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 - Natura giuridica, denominazione e sede**

1. I Comuni sottelencati, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del lago di Como, Brembo e Serio delimitato con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 1959 e dal decreto prefettizio del 26 settembre 1958 n°41734 Riv. IV e cioè:

Serico, Montemezzo, Trezzone, Vercana, Domaso, Livo, Segno, Desso del Liro, Gravedona, Consiglio di Rumo, Starzosa, Germasino, Garzeno, Songo, Musso, Pianello del Lario, Crema, San Siro, Pusino, Grandola ed Uniti, Carlazzo, Plesio, Menaggio, Grianze, Tremezzo, Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comadina, Colonna, Pigra, Blassagno, San Fedele Intelvi, Pello Intelvi, Castiglione Intelvi, Casasco Intelvi, Cerano Intelvi, Schignano, Frazzese, Brienno, Laglio, Carate Urio, Moltrasio, Cernobbio, Como, Brunate, Tavernerio, Blevio, Torno, Faggeto Lario, Albavilla, Erba, Albese con Cassano, Caglio, Pagnana Lario, Zelbio, Sormano, Nesso, Valeso, Lezzeno, Bellagio, Civenna, Oliveto Lario, Magreglio, Barni, Lasnigo, Valbrona, Valmadrera, Civate, Cesana Brianza, Suello, Galbiate, Olginate, Valgreghentino, Airuno, Perledo, Colico, Dorio, Vestreno, Suello, Intorzo, Tremenico, Padonza, Premana, Introbio, Casargo, Vendrogno, Bellano, Pervio, Margno, Grandola Valsassina, Taceno, Perlasco, Cortenova, Primaluna, Pasturo, Barzio, Moggio, Cassina Valsassina, Cremeno, Ballabio, Morterone, Varenna, Esino Lario, Lierna, Mandello del Lario, Abbazia Lariana, Lecco sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della legge 27/12/1953 n. 959 e successive modificazioni.

2. Il Consorzio è un Ente Locale che esercita funzioni proprie e delegate per contribuire al progresso socio-economico della propria popolazione.

3. Del Consorzio fanno altresì parte di diritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della citata legge, i Comuni considerati rivieraschi agli effetti dell'art. 30 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775; e vi faranno anche parte i nuovi Comuni, purché parte del loro territorio sia ricompreso all'interno del perimetro del bacino.

4. Il Consorzio è retto dal presente Statuto e dalle leggi e decreti applicabili.

5. Il Consorzio ha la seguente denominazione: Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como, del Brembo e del Serio.

6. Esso ha sede in Gravedona (CO).

Art. 2 - Scopo

1. Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all'incasso, all'amministrazione e all'impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959, nell'esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.

2. Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.

3. Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente in particolare quello montano.

4. Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

5. Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.

6. Il Consorzio promuove il raggiungimento delle finalità statutarie anche attraverso l'adesione alla Federazione Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM).

Art. 3 - Criteri e finalità per la ripartizione dei fondi

1. Nella programmazione degli investimenti si dovrà perseguire la finalità di fronteggiare particolari bisogni economici connessi allo sviluppo socio-economico delle popolazioni di vallate o di zone più circoscritte, con particolare riguardo per gli interventi necessari a seguito di esecuzione di opere di derivazione idroelettrica o fenomeni di dissesto idrogeologico, che non siano di competenza di altri Enti, ed inoltre dovrà privilegiare i comuni di minore dimensione demografica. A tal fine l'assemblea adotterà un nuovo regolamento per il riparto dei contributi.

Art. 4 - Durata

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge; può cessare nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 5 della legge 925 del 22/12/1980.

Art. 5 - Perimetro del Consorzio e suddivisione in zone

1. Il territorio del Consorzio è delimitato dal confine territoriale esterno dei Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano.
2. Agli effetti peraltro dei benefici di cui alla legge, il perimetro del Consorzio coincide con il perimetro del corrispondente bacino.
3. Ai fini statutarî il territorio del Consorzio è suddiviso nelle seguenti Zone:
 - Zona 1
Griante, Trezzano, Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colono, Pigna, Slessagno, San Fedele Intelvi, Bellio Intelvi, Castiglione Intelvi, Casasco Intelvi, Cerano Intelvi, Schignano, Bizzasso, Brienno, Laquio, Carate Urio, Moltrasio, Cernobbio.
 - Zona 2
Sorico, Montemezzo, Trezzano, Vercana, Domaso, Livo, Poglio, Dossò del Liro, Gravedona, Consiglio di Bomo, Stazzona, Germasino, Garzeno, Dongo, Musso, Pianello del Lario, Crema, San Siro, Cusino, Grandola ed Uniti, Carlazzo, Plesio, Menaggio.
 - Zona 3
Como, Brunate, Tavernerio, Blevio, Torno, Faqqeto Lario, Albavilla, Erba, Albese con Cassano, Caglio, Pognana Lario, Zelbio, Sormano, Nesso, Veloso, Lezzano, Bellagio, Civenna, Oliveto Lario, Magreglio, Barni, Lasnigo, Valbrona, Vainadrera, Civate, Suello, Cesana Brianza.
 - Zona 4
Calico, Dorio, Vestreno, Sugglio, Introzso, Tremenico, Pagnona, Premana, Dervio, Introbio, Casargo, Vendrogno, Bellano, Margno, Grandola Valsassina, Taceno, Parlasco, Cortenova, Primaluna, Pasturo, Barzio, Moggio, Cassina Valsassina, Cremeno, Morterone, Perledo.
 - Zona 5
Varenna, Esino Lario, Lierna, Mandello del Lario, Abbazia Lariana, Lecco, Ballabio, Galbiate, Olginate, Valgrehentino, Airuno.

CAPO II° ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6 - Organi del Consorzio

1. Sono Organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore dei Conti.

Art. 7 - Composizione dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea Generale del Consorzio è composta da un rappresentante del Comune consorziato nella persona del Sindaco o di un suo delegato nominato con apposito decreto, con designazione esclusiva dello stesso anche al di fuori del consiglio comunale. Essi potranno essere revocati o sostituiti. In caso di delega si intende che la stessa sia permanente per tutta la durata in carica del Sindaco. La partecipazione è personale e non è ammessa delega di rappresentanza.
2. L'Assemblea decade con la scadenza naturale della metà più uno dei comuni consorziati; i componenti possono essere riconfermati.
3. L'Assemblea Generale si insedia di norma, in prima seduta, entro 60 giorni successivi al termine di cui al comma precedente.

Art. 8 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Le incompatibilità a svolgere funzioni all'interno degli organi del B.I.M. sono quelle fissate dalle normative vigenti.
2. Sono inoltre incompatibili a ricoprire la funzione di Presidente e componente del Consiglio Direttivo del B.I.M. il Presidente, il Vice Presidente dell'Amministrazione Provinciale, i Presidenti delle Comunità Montane, i componenti della Giunta Provinciale e i componenti delle Giunte delle Comunità Montane, gli amministratori e i dirigenti di aziende produttrici di energia idroelettrica, nonché i dirigenti e funzionari preposti alla materia riguardante le concessioni idroelettriche.
3. Non possono far parte dell'assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalla legge.

Art. 9 - Convocazione e adunanze dell'Assemblea generale - Diritti dei

componenti

1. L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea.
3. La convocazione dell'Assemblea Generale è disposta dal Presidente mediante avviso personale a ciascun componente con lettera raccomandata al domicilio che questi elogge in forma scritta su richiesta del Consorzio ad inizio mandato, da inviare almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli oggetti da trattare, oppure mediante fax, procedure informatiche certificate (PEC) purché espressamente richieste dal singolo rappresentante. L'avviso di convocazione è altresì inviato per conoscenza e tramite posta elettronica certificata al Sindaco dei Comuni.
4. I componenti a cui sarà inviato l'avviso di convocazione dell'Assemblea

Generale sono quelli in carica al momento della convocazione, così come risultante dagli atti pervenuti alla sede consortile. Qualora nel periodo di tempo intercorrente tra la convocazione e la data fissata per la sessione il Sindaco provvedesse ad esercitare il proprio diritto di delega, sarà onere dello stesso Sindaco farsi carico di recapitare la convocazione al nuovo componente designato ed inviare tempestivamente il decreto di delega alla segreteria del Consorzio.

5. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno dovranno essere inviate con telegramma, fax o procedure informatiche certificate, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

6. Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo; in assenza il Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi dal componente più anziano di età.

7. I componenti dell'Assemblea Generale hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai Consiglieri Comunali.

8. La documentazione relativa agli argomenti inseriti all'ordine del giorno dovrà essere depositata, a disposizione dei membri dell'Assemblea, nell'ufficio di segreteria, almeno 48 ore prima della riunione.

9. Ai componenti dell'Assemblea saranno rimborsate le spese vive di viaggio.

10. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea Generale

1. Spetta all'Assemblea Generale :

- a) approvare lo Statuto Consorziiale e le sue modifiche;
- b) procedere alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- c) approvare i bilanci di previsione e i rendiconti;
- d) approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge n. 459/1953 a disposizione del Consorzio;
- e) deliberare i regolamenti ad eccezione di quello sull'ordinamento degli uffici e servizi di competenza del Consiglio Direttivo;
- f) criteri generali per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- g) costituzione o partecipazione a Società di capitali;
- h) aderire a forme associative e accordi di programma con altri enti;
- i) approvare i programmi pluriennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici nonché i programmi e i piani finanziari
- j) eleggere il revisore dei conti;
- k) ogni altro provvedimento previsto dalla legge e dalle norme regolamentari.

Art. 11 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

2. La seconda convocazione può aver luogo almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione e deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

3. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

4. Per la validità delle deliberazioni è prescritto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le votazioni relative alle persone e quelle per l'elezione degli organi si svolgono a scrutinio segreto; fungeranno da scrutatori 3 componenti dell'Assemblea Generale.

6. Fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio o in caso di assenza o impedimento un suo sostituto.

7. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi non prima di dieci giorni della prima e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 12 - Pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale

1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale verranno pubblicate mediante affissione all'Albo del Consorzio. Con le decorrenze previste dalla legge, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale da parte dell'amministrazione.

2. Il Consorzio, avuto riguardo alla propria costituzione e organizzazione potrà comunque prevedere forme diverse di pubblicazione dei propri atti e deliberati.

3. Per quanto attiene ai controlli ed esecutività delle deliberazioni si fa rinvio alla disciplina di legge sui Comuni.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 4 membri oltre il Presidente, eletti dalla Assemblea Generale nel proprio seno in modo tale che sia assicurata la rappresentanza di tutte le zone indicate al precedente articolo 5. Pertanto, ognuno dei quattro membri eletti rappresenta una delle zone indicate all'art. 5 del presente Statuto, ad eccezione della zona già rappresentata dal Presidente. L'elezione di ciascuno dei quattro consiglieri sarà fatta con separate votazioni a scrutinio segreto alla quale partecipano i soli membri dell'Assemblea Generale appartenenti a ciascuna zona.

2. Nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo così eletto, il Presidente sceglie il Vice Presidente. Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio

Direttivo e alla Assemblea Generale alla prima riunione.

3. Al termine delle operazioni di votazione il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di Membri del Consiglio Direttivo, che entrano in carica immediatamente.

4. La perdita della qualità di rappresentante consorziale comporta la decadenza da membro del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per quanto stabilito al comma successivo. Il componente del Consiglio subentrante dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.

5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

6. L'elezione di un nuovo Presidente nel corso del mandato comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Adunanze e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente presso la sede del Consorzio ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. In via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio Direttivo mediante richiesta scritta al Presidente.

2. Spetta al Consiglio Direttivo :

- a) dare esecuzione ai deliberati dell'assemblea generale;
- b) predisporre i Bilanci di previsione e i rendiconti di ogni Esercizio finanziario da sottoporre all'Assemblea generale;
- c) approvare le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio nel corso dell'esercizio salvo ratifica, se prevista per legge;
- d) approvare i progetti per l'esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dalla Assemblea Generale e darvi esecuzione;
- e) deliberare sull'affidamento del servizio di tesoreria, secondo le norme vigenti per i contratti della Pubblica Amministrazione;
- f) deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali della assemblea;
- g) nominare tecnici per la progettazione delle opere e per la direzione dei lavori secondo le norme vigenti per i contratti della Pubblica Amministrazione;
- h) concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;
- i) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio, nominando uno o più difensori;
- j) deliberare sui regolamenti relativi al funzionamento ed organizzazione degli uffici e servizi, all'organico ed al trattamento economico dei dipendenti;
- k) nominare il Segretario del Consorzio su proposta del Presidente e stabilirne il compenso;
- l) stabilire il compenso del revisore dei conti;
- m) adottare atti finalizzati a promuovere e attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio, nonchè contribuire al conseguimento degli scopi statutari.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Assemblea Generale e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario e dei Funzionari.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere disposta con lettera, posta elettronica certificata, fax o altro mezzo idoneo, diretta a tutti i consiglieri almeno 5 giorni di calendario prima dell'adunanza, indicando il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi. In caso di convocazione urgente la convocazione potrà essere disposta anche telefonicamente ovvero con telegramma o con mezzi telematici certificati.

2. Almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza gli atti relativi agli oggetti da trattarsi vengono distribuiti o depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta di voti.

4. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la stesura dei verbali.

Art. 16 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate e diventano esecutive negli stessi termini e con le stesse formalità delle deliberazioni della Assemblea Generale.

Art. 17 - Decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e surrogazione

1. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

2. L'Assemblea Generale deve provvedere alle surrogazioni del Consigliere decaduto o in qualsiasi modo cessato alla prima adunanza successiva alla vacanza

della carica.

Art. 18 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Assemblea Generale a maggioranza assoluta fra i suoi membri.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Decade comunque in corso di mandato in caso di decadenza dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 7, comma 2.
3. Il Presidente dura in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
4. Il Presidente assume anche il ruolo di rappresentante della propria zona.

Art. 19 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
2. Egli presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.
3. Spetta al Presidente:
 - a) convocare l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
 - b) fissare l'ordine del giorno delle adunanze;
 - c) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea;
 - d) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
 - e) provvedere alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
 - f) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario dell'ente.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Art. 20 - Indennità e gettoni di presenza

1. La disciplina dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza è di norma determinata nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

CAPO III° ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, RINVIO

Art. 21 - Segretario, Uffici, Servizi, contabilità e regolamento

1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne cura la verbalizzazione nonché, in assenza di responsabili:
 - a) esprime il proprio parere, in relazione alle sue competenze, sulle proposte di deliberazione degli organi del Consorzio;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni;
 - c) cura l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordina i pagamenti e le riscossioni;
 - d) cura i procedimenti di gara ad evidenza pubblica e a trattativa privata;
 - e) presiede le commissioni di gara e di concorso;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente del Consorzio;
 - g) adotta:
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - gli atti di manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - gli atti di gestione non rientranti nelle competenze del Presidente.
2. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i compiti di ogni servizio e la dotazione organica nonché le altre materie previste dall'art. 89 del T.U.EE.LL., nel rispetto dei principi ivi richiamati.

Art. 22 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
2. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del rendiconto si fa riferimento all'ordinamento finanziario degli enti locali.
3. Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per l'adeguamento dei principi contabili previsti dalla legge alle caratteristiche del Consorzio.

Art. 23 - Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.

Art. 24 - Revisore dei Conti

1. L'Assemblea Generale elegge un Revisore dei Conti scelto tra i soggetti previsti dalla normativa.
2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata esequibilità ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 25 - Attribuzioni del Revisore dei Conti

1. L'attività del Revisore dei Conti è improntata a criteri di imparzialità, indipendenza e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici del Consorzio.
2. Il Revisore dei Conti, in conformità al presente statuto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esprime pareri sulla

proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo.

3. L'attività del Revisore dei Conti ha anche lo scopo di migliorare la produttività della spesa dell'ente, che deve rispondere a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, quale risultato dell'uso razionale dei fattori produttivi impiegati e del giusto rapporto tra le risorse investite e i risultati raggiunti.

4. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.

5. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 26 - Disposizione di rinvio alla legislazione sugli enti locali

1. Le disposizioni del presente statuto si intendono completate da quelle contenute nel Testo Unico degli Enti Locali, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e da leggi speciali che con le predette hanno attinenza.

Art. 27 - Diritto di accesso

1. E' garantito l'accesso agli atti formati dal Consorzio o da esso detenuti, così come alle informazioni, secondo la disciplina di cui alla L. 241/90.

Art. 28 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' garantita la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi afferenti l'adozione di atti che abbiano ad incidere su situazioni giuridiche soggettive, secondo la disciplina di cui alla L. 241/90.

Art. 29 - Patrimonio

1. L'Assemblea Generale può costituire una fondazione o società al fine di tutelare il patrimonio immobiliare e quant'altro facente capo al Consorzio.

Art. 30 - Norma transitoria

1. Sino alle elezioni del Consiglio Direttivo integralmente composto secondo le previsioni di cui all'art. 13 del presente Statuto, nel caso si rendesse vacante per qualsiasi motivo la carica di uno o più consiglieri, partecipano alle elezioni del nuovo componente solo i rappresentanti della zona o delle zone eventualmente non rappresentate.